

Causa Contrada n. 4 c. Italia – Prima Sezione – sentenza 23 maggio 2024 (ricorso n. 2507/19)

Indagini preliminari – Mezzi di ricerca della prova – Perquisizione e sequestro – Persona non indagata destinataria dei mezzi di ricerca della prova – Rimedi contro i provvedimenti – Lamentata carenza – Mancanza di esaurimento delle vie interne – Ricorso inammissibile.

Indagini preliminari – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni di conversazioni – Persona non indagata destinataria dei mezzi di ricerca della prova – Rimedi contro i provvedimenti – Carenza – Violazione dell’art. 8 CEDU - Sussiste.

E’ inammissibile il ricorso ex art. 8 CEDU della persona non indagata che sia destinataria di un decreto di perquisizione domiciliare e del successivo sequestro, ove il destinatario dell’atto non abbia esperito in rimedi interni all’ordinamento italiano.

Integra la violazione dell’art. 8 della Convenzione la carenza – nella legislazione italiana – di un rimedio a disposizione della persona non indagata che sia sottoposta a intercettazioni telefoniche (la Corte ha affermato che il codice di procedura penale prevede una serie di facoltà e garanzie per le parti del procedimento ma non per quanti – pur intercettati – ne sono estranei).

Fatto e diritto. Il caso riguarda le indagini inerenti all’omicidio dell’agente di polizia A(ntonio) A(gostino) (avvenuto nel 1989). La procura di Palermo stava procedendo nei confronti di due presunti appartenenti a ‘Cosa nostra’ e di un altro appartenente alla polizia (G.A.). In questo contesto, nel dicembre 2017, aveva chiesto e ottenuto dal GIP di intercettare Bruno Contrada (qui ricorrente). Inoltre, nel giugno 2018, la medesima procura aveva disposto la perquisizione del domicilio del ricorrente e di due ulteriori immobili in sua disponibilità, rinvenendone materiale poi sequestrato (tale materiale gli era poi stato restituito nel luglio 2018). Nondimeno, dalla lettura del decreto di perquisizione, il ricorrente aveva appreso di essere stato intercettato. Ma nella qualità di soggetto estraneo alle indagini preliminari non aveva potuto fruire delle garanzie e delle facoltà previste dagli artt. 268 e seguenti c.p.p., le quali sono invece previste solo per i “difensori delle parti”.

Di qui il suo ricorso alla Corte EDU per entrambi gli atti di ricerca della prova.

La Prima sezione della Corte (in composizione plenaria) ritiene inammissibile la doglianza sulla perquisizione (e sul sequestro). Essa accoglie l’eccezione della difesa italiana di mancato esaurimento delle vie interne, poiché il ricorrente non aveva – in sede nazionale – adito il tribunale del riesame (v. n. 65 della sentenza). Su questo capo della sentenza, firmano una *dissenting opinion* i giudici azero Hüseynov e sammarinese Felici.

Essa invece accoglie il ricorso nella parte inerente alle intercettazioni. La Prima sezione dà atto – come aveva sottolineato la difesa italiana – che l’art. 269 c.p.p. consente a tutti gli “interessati” (a prescindere dalla loro qualità di indagati) di chiedere la distruzione delle registrazioni non rilevanti per il procedimento (v. n. 69 della sentenza). Tuttavia, essa osserva che vi è uno scarto tra il disposto dell’art. 269 c.p.p. e quello dell’art. 271 c.p.p. Quest’ultima disposizione - nel prevedere i casi d’inutilizzabilità delle intercettazioni – mette in relazione le possibilità di farli valere con le facoltà d’interlocuzione che sono riservate ai difensori degli indagati (v. n. 70). La Corte considera questa differenza tra le disposizioni (in virtù della quale i terzi intercettati possono chiedere la distruzione solo delle intercettazioni irrilevanti) in violazione dell’art. 8 CEDU.

Al ricorrente vengono assegnati 9 mila euro a titolo di danno morale.